



L'apprendistato nella Regione Marche dopo il Jobs Act

di Alessia Battaglia

Tag: #Apprendistato #Marche #JobsAct

La Regione Marche ha provveduto a disciplinare l'intera normativa in materia dell'apprendistato. Il primo e il terzo livello godono di una disciplina aggiornata, che recepisce i cambiamenti introdotti dal Jobs Act. Per il secondo livello, invece, il riferimento è la recezione alle Linee Guida del 2014.

APPRENDISTATO DI I LIVELLO

La Regione Marche disciplina l'apprendistato di I livello con due apposite delibere:

1. [23 maggio 2016, n. 485](#) in materia di apprendistato per il conseguimento della **qualifica e il diploma professionale e della certificazione ITS**;
2. [12 settembre 2016, n. 1045](#) in materia di apprendistato per il conseguimento **del diploma di scuola secondaria superiore**.

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di istruzione tecnica superiore è così regolamentato:

- **Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello**
 - Istituzioni formative per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditate presso la Regione Marche;
 - Le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore.
- **Durata**
 - Tre anni per la qualifica professionale triennale regionale;
 - Un anno per il diploma di istruzione e formazione professionale;
 - Un anno per il certificato di istruzione tecnica superiore;
 - Due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
 - **Prorogabili** fino ad un massimo di **un anno** sia nel caso di mancato conseguimento del titolo, sia nel caso di conclusione positiva del percorso, per l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-specialistiche.
- **Formazione interna ed esterna**
 - Qualifica e Diploma professionale. Durata ordinamentale del percorso: 1056 ore, di cui:
 - **663 ore di formazione esterna**, svolta presso l'istituzione formativa così ripartite:
 - Non più del 60% dell'orario per il secondo anno (e per il primo anno, qualora l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno);

- Non più del 50% per il terzo e quarto anno;
- Non più del 50% dell'orario per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica;
- **442 ore di formazione interna**, svolta presso il datore di lavoro.
- Certificazione Tecnica Superiore. Durata ordinamentale del percorso: 800 ore di cui:
 - **Almeno 400 di formazione esterna** presso le ATI = Associazioni Temporanee di Impresa e comunque non superiore al 50% dell'orario.
- Corso annuale integrativo necessario per l'ammissione all'esame di Stato:
 - Formazione esterna non superiore al 60% dell'orario.
- **Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro**
 - Il protocollo prevede la predisposizione di un **avviso** con cui l'Istituzione Formativa stabilisce le modalità per proporre le candidature da aperte degli studenti già iscritti ai percorsi ordinamentali IeFP o IFTS e che intendono proseguire gli studi attraverso il sistema dell'alternanza scuola-lavoro;
 - Sono i giovani interessati a dover presentare **domanda di candidatura** all'istituzione formativa;
 - La **selezione** degli apprendisti viene effettuata dai datori di lavoro, secondo criteri e procedure contenuti nell'avviso.
- **Piano Formativo Individuale**
 - Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l'apprendistato di I livello;
 - Contiene le generalità dell'apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l'orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
 - Può essere modificato nel corso dell'apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire.
- **Indennità di partecipazione**
 - **Solo per i contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, la Regione Marche può prevedere un'indennità di partecipazione alle ore di formazione esterna pari a 5 euro l'ora, per un massimo di 500 euro mensili** per ogni apprendista che saranno erogati dall'istituzione formativa solo dopo le opportune verifiche sulla presenza minima e a conclusione dell'annualità.

L'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore è, invece, così regolato:

- **Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello:**
 - Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
 - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).
- **Durata:**
 - Quattro anni → **prorogabile** fino ad un anno, *solo* nel caso di mancato conseguimento del titolo.
- **Formazione interna ed esterna**
 - Diploma di istruzione secondaria superiore:

- Formazione esterna: 70% dell'orario ordinamentale per il II anno, 65% per il III, IV, V anno;
- Formazione interna: 30% dell'orario ordinamentale per il II anno, 35% per il III, IV, V anno.
- Diploma presso i CPIA:
 - Percorsi di primo livello: formazione esterna non superiore a 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate;
 - Percorsi di secondo livello: Formazione esterna non superiore a 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico; al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico.
- **Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro**
 - Il protocollo definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.
- **Piano Formativo Individuale**
 - Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l'apprendistato di I livello;
 - Contiene le generalità dell'apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l'orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
 - Può essere modificato nel corso dell'apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire;
 - Contiene i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
 - Contiene eventuali misure di riallineamento di sostegno o di recupero, anche nei casi di sospensione di giudizio.

APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO

In materia di apprendistato professionalizzante, la Regione Marche resta ferma alla [DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012](#), completata dalla [DGR n. 1000 dell'8 settembre 2014](#) che ha recepito la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 concernente le Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 167/2011.

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è interamente rimandata alla contrattazione collettiva. La deliberazione regionale, infatti, si occupa principalmente di disciplinare la formazione pubblica a carico della Regione.

- **Erogazione e luogo della Formazione pubblica**
 - La formazione di base e trasversale è erogata all'esterno o all'interno dell'azienda esclusivamente da **enti di formazione accreditati** dalla Regione per la macrotipologia della formazione continua;
 - Le aziende che hanno ottenuto l'accreditamento per l'erogazione della formazione dalla Regione possono erogare il monte ore della formazione di base e trasversale anche internamente all'azienda;
 - L'azienda che non intende avvalersi dell'offerta formativa pubblica può avvalersi di **enti di formazione accreditati** con i quali stipuleranno accordi/convenzioni o intese.

- **Percorso formativo**

- In generale le ore di formazione di base e trasversale sono 120 e possono essere anche erogate tutte durante il primo anno di apprendistato. Tuttavia, è possibile articularle in modo diverso in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista:
 - **120 ore** per gli apprendisti senza titolo di studio o con licenza elementare o media;
 - **80 ore** per gli apprendisti con diploma di scuola media superiore o qualifica o diploma di istruzione formazione professionale;
 - **40 ore** per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;
- Tali ore possono essere ulteriormente ridotte qualora l'apprendista abbia già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

APPRENDISTATO DI III LIVELLO

La Regione Marche si è dotata di una propria disciplina dell'apprendistato di terzo livello conforme alle modifiche legislative introdotte dal d. lgs. n. 81/2015 con la [DGR n. 1044 del 12 settembre 2106](#).

Apprendistato di alta formazione e ricerca

- **Istituzioni Formative**

- Istituti Tecnici Superiori;
- Università, ad esclusione di quelle telematiche;
- AFAM;
- Altre istituzioni di formazione o ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale.

- **Durata massima**

- Per l'acquisizione di titoli di studio è pari alla durata dei percorsi ordinamentali → **prorogabile** fino ad un anno, qualora il titolo non sia conseguito entro la durata del percorso ordinamentale;
- Per l'attività di ricerca: la durata è definita dal progetto di ricerca, ma non può essere superiore a 3 anni → **prorogabile** fino ad un anno, qualora la ricerca non possa essere completata nei termini stabiliti per motivi oggettivi;
- Per il praticantato obbligatorio: la durata massima è fissata al compimento della prima sessione utile per sostenere l'esame di Stato abilitante, successivamente al conseguimento dell'attestato di avvenuta pratica.

- **Formazione esterna**

- Percorsi universitari e AFAM: ore di formazione esterna non superiori al 60% delle ore di lezione frontale previste per ciascun insegnamento;
- Istituti Tecnici Superiori: formazione esterna non superiore al 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale;
- Attività di ricerca e praticantato: la formazione esterna non è obbligatoria.

- **Formazione interna**

- Il numero di ore di formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;
- Per l'apprendistato di ricerca e il praticantato: non inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previste.

- **Apprendistato per l'acquisizione del Diploma Tecnico Superiore**
 - L'azienda presso cui si svolge l'apprendistato deve avere una tipologia produttiva coerente con la denominazione e i contenuti formativi del percorso di studi;
 - Il rapporto contrattuale può essere instaurato:
 - All'inizio del percorso biennale;
 - All'inizio della seconda annualità → la durata del contratto di apprendistato sarà di un anno.
 - Per l'ultimo semestre, in assolvimento all'obbligo di tirocinio previsto nei percorsi ITS.

- **Apprendistato per la realizzazione di un progetto di ricerca**
 - Attuabile per:
 - La realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo;
 - L'inserimento dell'apprendista in un progetto di ricerca già avviato da un datore di lavoro.
 - Istituzioni formative o di ricerca:
 - Università;
 - Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale;
 - Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
 - Al termine dell'attività di ricerca, l'apprendista deve redigere un **rapporto finale di ricerca**, coadiuvato dal tutor aziendale e formativo.
 - Valorizzazione dell'attività di ricerca:
 - L'istituzione formativa è tenuta a garantire all'apprendista la massima spendibilità dell'attività di ricerca svolta in apprendistato provvedendo alla **pubblicazione** del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto o prevedendo la partecipazione dell'apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati della ricerca.

- **Apprendistato per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche**
 - Normativa di riferimento:
 - Art. 45 del d. lgs. n. 81/2015;
 - CCNL Confprofessioni (art. 43);
 - Soggetti coinvolti:
 - Professionista titolare di uno studio professionale;
 - Apprendistato;
 - Protocollo e PFI
 - Sottoscritti dal professionista e dall'apprendista, dal momento che la formazione esterna non è obbligatoria;
 - Per l'attuazione di questo tipo di apprendistato la Regione ha stipulato apposite convenzioni con l'Ordine dei **Consulenti del Lavoro** e dei **Dottori Commercialisti**.

Alessia Battaglia

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

 @_alebattaglia